

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

CCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	2320	COSTA	2324
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		WALTER	2326, 2327
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'esercito e della marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116)	2320	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2327
PRESIDENTE	2320	Disegni di legge (Rinvio della discussione):	
BAVARO, <i>Relatore</i>	2320	Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (3064)	2328
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	2328
Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (2663)	2321	TROISI, <i>Relatore</i>	2328
PRESIDENTE	2321, 2322	Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3142).	2328
SULLO, <i>Relatore</i>	2321, 2322	PRESIDENTE	2328
GHJOSTERGI	2322	CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2328
CAVINATO	2322	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3113)	2324	Provvedimenti a favore della città di Roma. (<i>Approvato dal Senato</i>). (3183)	2328
PRESIDENTE	2324, 2325, 2326, 2327	PRESIDENTE	2328
CORBINO, <i>Relatore</i>	2324, 2325, 2326, 2327	Votazione segreta:	
CAVINATO	2324, 2327	PRESIDENTE	2330

La seduta comincia alle 9,30.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, i deputati Caiati, Natoli Aldo e Di Vittorio sostituiscono, rispettivamente, nella seduta odierna, i deputati Tosi, Montanari e Scarpa.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945. (520-116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, concernente nuove norme sul trattamento di quiescenza dei salariati a matricola e dei lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina, licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945.

L'onorevole Bavaro, relatore, ha facoltà di riferire.

BAVARO, *Relatore*. Ricordo agli onorevoli colleghi che di questo provvedimento la nostra Commissione si è occupata, per esprimere il parere, nelle precedenti sedute, in sede referente, del 4 e del 9 luglio 1952. Successivamente, la Presidenza della Camera ha deferito il provvedimento alla nostra competenza in sede legislativa, col parere della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi.

Per quanto concerne la ratifica senza modificazioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, non ho nulla da eccepire, tuttavia ai sensi del regolamento, dovremmo in sede deliberante tenere presente la proposta di legge di contenuto analogo dei deputati onorevoli La Torre e Guadalupi (Camera n. 1284), che potremmo considerare come emendamento al citato decreto legislativo di cui ci si chiede la ratifica.

Credo che, per quanto concerne la proposta dell'onorevole Guadalupi e dell'onorevole La Torre, dovremmo addentrarci in un esame molto analitico delle possibilità che lo Stato ha attualmente di giudicare su una quantità di pratiche di revisione e di ricostruzione di carriere, per cui non sapremmo quali proporzioni tale revisione potrebbe assumere. Ciò perché nella relazione che accompagna la proposta di legge degli onorevoli Guadalupi e La

Torre si parla di varie categorie di salariati, di contrattisti e di altre categorie di lavoratori dipendenti dagli stabilimenti militari, dagli arsenali, ecc., i quali sarebbero stati licenziati in base al regio decreto-legge n. 945, del 1923.

Ora, come si fa a prevedere quale possa essere la portata dell'estensione dei benefici contemplati nel suddetto decreto legislativo del 7 maggio 1948? Pertanto, quale sarà l'onere della spesa cui lo Stato andrà incontro?

D'altra parte, anche per l'accertamento dei motivi che hanno portato al licenziamento di parecchie categorie o di parecchie persone e anche per quanto concerne la tecnica innovatrice rispetto al decreto che dovremmo ratificare, ci sarebbe molto da ridire; quindi non sono in grado di poter dare un parere alla Commissione sulla portata della proposta di legge Guadalupi e La Torre.

Bisogna sentire dalle varie Amministrazioni interessate quale sia il numero dei licenziati del 1923 o dei tempi successivi. Senza questa conoscenza decideremmo senza una base sicura. In realtà non mi sento di esprimere un parere sulla base di questi elementi.

Vi sono poi altri emendamenti, quali quelli degli onorevoli Colasanto e Liguori, che vorrebbero estendere ancora ad altre categorie di dipendenti di stabilimenti militari lo stesso trattamento contemplato dal citato decreto del 1948.

Quindi, penso che di fronte a questa situazione dovremmo distinguere le due questioni, cioè esaminare la ratifica del decreto legislativo e far seguire alla proposta di legge Guadalupi e La Torre il suo normale iter cioè non considerarla emendamento dell'anzidetto decreto legislativo. Trattasi d'altra parte di un emendamento addirittura abrogativo della legge stessa, perché per l'applicazione dei principi riparatori sui quali non dissento, investe tutti i settori e tutte le strutture tecniche dell'ordinamento dei salariati stessi. Ma la revisione generale della legge non può essere presa alla leggera, cioè senza che ci si renda conto se eventualmente l'estensione di tali principi non possa portare ad altre ingiustizie e ad altre sperequazioni.

Faccio inoltre presente che la Commissione speciale per la ratifica non ha ancora fatto pervenire il suo parere.

PRESIDENTE. Dato che la proposta di legge dei deputati La Torre e Guadalupi cui ha fatto cenno il relatore e che trovasi deferita all'esame della nostra Commissione, in sede referente, non è iscritta all'ordine del giorno della seduta odierna e considerato al-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

tresi che il relatore non è in grado ora di riferire sulla portata della stessa, possiamo rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48. (2663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48.

Prego il relatore, onorevole Sullo, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge.

SULLO, *Relatore*. Il disegno di legge su cui debbo riferire è per la terza volta oggetto di esame da parte della nostra Commissione. La prima volta fu discusso il 15 ottobre 1952, come parere da dare alla Commissione che si riteneva competente, cioè alla Commissione dell'agricoltura. La seconda volta venne discusso il 17 dicembre 1952 da noi, in sede referente, e venne dato mandato al relatore di preparare la relazione favorevole per l'Assemblea. La terza volta si discute oggi in quanto la Presidenza della Camera ha deferito il provvedimento in sede legislativa. Questa è la ragione per cui sarò molto breve, perché si tratta di un provvedimento su cui altre due volte la Commissione ha dato il suo consenso per l'approvazione.

Riassumerò i lati più importanti e più controversi del disegno di legge. Il lato più importante, specialmente dal punto di vista finanziario, è l'articolo 7, il quale stabilisce che sia approvato, in via di sanatoria, un impegno di somme a carico degli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1944-45, 1946-1947, 1947-48.

Vi è una particolare anomalia per questo stabilire a carico di stati di previsione di 9-8-6 anni fa determinati impegni di spesa, che sono esattamente 16 miliardi e 550 milioni per il 1944-45, un miliardo e 700 milioni per il 1946-47 e 14 miliardi e 300 milioni per il 1947-48.

È chiaro che tale sistema non è ortodosso, però soccorre il fatto che nei consuntivi presentati alla Corte dei conti da parte del Ministro del tesoro è stato incluso l'impegno di cui qui si fa cenno, salvo poi a regolare la questione con provvedimenti legislativi. Si tratta, come ho già detto altre volte, di prezzo politico del pane, di disavanzi relativi alle gestioni alimentari del periodo di guerra.

Occorre quindi contabilizzare tali disavanzi e dare la sanatoria a questa gestione.

Dal punto di vista sostanziale non vi è molto da dire: si tratta di gestioni molto arretrate, dove è difficile stabilire particolari responsabilità e distinguere cosa vi è di giustamente o di ingiustamente amministrato.

Certo è che fra tutte le gestioni quella che dà maggiore impressione anche al profano è la gestione passiva degli oleari del popolo del 1947.

Si tratta, come ciascuno può vedere dalla relazione, di una gestione che si chiude con circa 6 miliardi di disavanzo. Esattamente la gestione dal 1° novembre 1947 al 31 ottobre 1948 porta un totale di costo dell'olio conferito di lire 27.379.266.878 per i seguenti quantitativi: quintali 541.022 di olio commestibile e quintali 85.172 di olio lampante. Senonché l'olio non fu tutto venduto perché le condizioni di mercato furono tali che non vi fu nessuna necessità da parte del consumatore di ricorrere agli oleari del popolo, cosicché accertarsi che un notevole quantitativo di olio era rimasto invenduto lo si è ceduto ad un prezzo inferiore a quello di costo (è servito per la saponificazione). Infatti il prezzo di vendita a quintale delle giacenze residue di olio al 1° novembre 1950 fu esattamente di 30.450, ma da tale cifra vanno defalcate 2400 lire per l'U.N.S.E.A. che era l'ente ammassatore. Cosicché rispetto al prezzo originario di cessione di lire 44.467,50 fissato con decreto ministeriale 19 dicembre 1947, vi è stato un disavanzo netto di 14.017 lire per quintale. Considerato che il ricavo dalle vendite effettuate nel corso della gestione sia ordinaria che di stralcio e delle giacenze residue è stato complessivamente di lire 21.749.144.698, si ha un deficit complessivo di circa 6 miliardi di lire.

Evidentemente questi fatti non possono che essere oggetto di sanatoria, trattandosi di esercizi ormai lontani nel tempo ed essendo ora estremamente difficile stabilire dei giudizi e delle responsabilità. A me non resta pertanto che invitare nuovamente gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge che,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

come è detto, costituisce una regolarizzazione contabile della situazione che ho illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CHIOSTERGI. Francamente le conclusioni del relatore mi paiono troppo facili. Naturalmente io sono d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge, ma non senza una energica protesta, in modo che per l'avvenire si evitino tali situazioni che costituiscono un vero e proprio delitto contro il Paese. Io credo che tutta la Commissione sarà unanime nell'associarsi a questa mia presa di posizione.

SULLO, *Relatore*. Onorevole Chiostergi, la protesta era implicita nel fatto che io ho sottolineato in modo particolare la gestione degli oleari del popolo ove più evidente risulta il *deficit*. Per quanto riguarda invece le gestioni alimentari (pasta, pane, ecc.) è più difficile stabilire fino a che punto vi sia stata una cattiva amministrazione. Ella comunque ricorderà che già nella precedente seduta in sede referente, trattandosi lo stesso argomento, ebbi a proporre addirittura dei controlli molto severi in casi analoghi. D'altra parte non bisogna esagerare perché si tratta di situazioni dovute al periodo bellico o immediatamente post-bellico.

Ciò precisato, naturalmente non ho difficoltà ad associarmi alla protesta dell'onorevole Chiostergi, ribadendo la necessità di un maggiore controllo su queste pubbliche gestioni.

Quanto all'occorrenza di approvare il presente disegno di legge, essa risulta evidente se si pensa che i passivi aumentano col passare del tempo a seguito dell'accumularsi degli interessi verso le banche che hanno concesso le anticipazioni. È inoltre anche un problema di credito, in quanto le banche attendono che lo Stato rimborsi ad esse le somme anticipate la cui mancanza crea delle preoccupazioni in altri settori. Ecco perché, pur deplorando tali situazioni, è necessario pensare ai bisogni attuali che la mancata approvazione del presente disegno di legge rende più grave.

CAVINATO. Il complesso di 32 miliardi e mezzo di passivo riguarda gli anni dal 1944 al 1948. Poiché mediamente la potenza di acquisto della lira in quegli anni era di cinque volte quella di oggi, noi stiamo per approvare la sanatoria di una situazione passiva di miliardi 32 e mezzo per 5, cioè di oltre 160 miliardi. E non credo che sia poco!

SULLO, *Relatore*. D'accordo, ma occorre tener presente che il passivo è fatto, in buona

parte, di oneri dovuti a leggi emanate in tempo di guerra dal governo Badoglio o addirittura dal governo della repubblica sociale, i cui provvedimenti sotto questo aspetto non possiamo ignorare, o nell'immediato dopoguerra dai governi del Comitato di liberazione Nazionale (C.L.N.). Per esempio, rientra in questa situazione quel prezzo politico del pane che per molti anni costituì un grave peso per l'erario pubblico. Evidentemente oggi noi non possiamo non regolarizzare contabilmente tali provvedimenti nei riguardi dei quali non possiamo più far nulla.

CAVINATO. Prendo atto di queste delucidazioni dell'onorevole relatore, pur mantenendo inalterato il mio parere nei riguardi del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzato il pagamento agli Enti gestori degli ammassi delle somme dovute alle Aziende di credito finanziatrici a saldo del credito dalle stesse vantato, per capitale, interessi e spese, in dipendenza:

a) delle anticipazioni effettuate per il pagamento agli aventi diritto, delle integrazioni di prezzo e dei premi, sotto qualsiasi forma disposti, a favore dei conferenti agli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli nelle campagne 1943-44 e 1944-45;

b) del minore importo riscosso, in conseguenza della riduzione apportata nel corso della campagna 1943-44 dal Governo della sedicente repubblica sociale ai prezzi di cessione ai molini dei cereali destinati alla panificazione ed alla pastificazione, al fine di contenere i prezzi al consumo del pane e della pasta;

c) del maggior prezzo corrisposto, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Governo militare alleato, per i cereali conferiti durante la campagna ammassatoria 1944-45 nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia.

(È approvato).

ART. 2.

È autorizzata la liquidazione a carico dello Stato dell'onere derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficial-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

mente fissati, dell'olio di produzione 1947-48, del contingente affluito agli oleari del popolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1216.

(È approvato).

ART. 3.

L'effettiva entità degli oneri a carico dello Stato a termine della presente legge verrà accertata e liquidata dal M.A.F., attraverso l'esame dei rendiconti finali di gestione, da compilare e da presentare dagli enti gestori.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite, previo parere della Corte dei conti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 4.

In attesa della liquidazione degli oneri di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sulla base dei rendiconti finali di gestione e allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato per effetto degli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle Aziende di credito, è autorizzata la corresponsione agli Enti gestori di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici.

Gli acconti di cui al comma precedente saranno corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla misura massima del 90 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conti, dalle Aziende di credito finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, dovranno impegnarsi a restituire agli Enti gestori le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Identico impegno assumeranno gli Enti gestori verso lo Stato.

(È approvato).

ART. 5.

È altresì autorizzata la corresponsione di ulteriori acconti, fino a raggiungere la misura del 90 per cento di cui all'articolo precedente e con le stesse modalità in detto articolo indicate, sul credito vantato dalle Aziende di credito finanziatrici per le gestioni di ammasso e di distribuzione dei cereali, prodotti e derivati delle campagne 1946-47 e 1947-48, i cui oneri

sono stati assunti a carico dello Stato, rispettivamente con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1947, n. 256, e con legge 12 luglio 1949, n. 459.

(È approvato).

ART. 6.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione dei precedenti articoli 4 e 5 saranno pagati, mediante la emissione di mandati diretti, a favore degli Enti gestori i quali provvederanno immediatamente a ripartirli tra le Aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mandati diretti emessi per il pagamento degli acconti e per la liquidazione finale degli oneri di cui alla presente legge non sono soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1951, n. 575.

(È approvato).

ART. 7.

È approvato, in via di sanatoria, l'impegno delle somme seguenti, a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per i sottoindicati esercizi finanziari:

Esercizio 1944-45.

Capitolo n. 125-*quater* (nuovo). Quote integrative, differenze di prezzo e premi sui prodotti agricoli conferiti nelle campagne di ammasso 1943-44 e 1944-45, disciplinate dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana e dal Governo Militare Alleato L. 6.750.000.000

Capitolo n. 152-*quinquies* (nuovo). Spese a carico dello Stato in dipendenza della gestione dei granai del popolo e della applicazione del prezzo del pane e della pasta per la campagna 1944-45 (decreti legislativi luogotenenziali 3 agosto 1944, n. 167, 22 febbraio 1945, n. 38, e 5 aprile 1946, n. 315) » 9.800.000.000

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

Esercizio 1946-47.

Capitolo n. 145-*quater*. Rimborso alla Federazione italiana dei consorzi agrari delle maggiori spese sostenute per la gestione degli ammassi nella campagna 1945-46 (articolo 1, lettera *b*) e *c*) dei decreti legislativi luogotenenziali 22 febbraio 1945, n. 38, e 18 novembre 1945, n. 805) L. 1.700.000.000

Esercizio 1947-48.

Capitolo n. 141-*ter*. Premi da corrispondere per i quantitativi di grano, granoturco, orzo, segale e risone conferiti nella campagna 1945-46 (articolo 2, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 339, e articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 337) » 300.000.000

Capitolo n. 141-*quater*. Onere a carico dello Stato risultante dalla gestione 1947-48 per i cereali destinati alla panificazione, alla pastificazione e loro derivati e somme occorrenti per la corrispondenza di acconti a parziale estinzione del credito vantato dagli Istituti finanziatori per le gestioni 1947-48 e precedenti (legge 12 luglio 1949, n. 459, articoli 1, 3 e 4) » 8.000.000.000

Capitolo n. 141-*quinqüies* (nuovo). Onere a carico dello Stato derivante dal mancato collocamento, per causa di forza maggiore, entro il termine previsto ed ai prezzi ufficialmente fissati, dell'olio di produzione 1947-1948, affluito agli oleari del popolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1216 . . » 6.000.000.000.
(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424. (Approvato dal Senato) (3113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424 ».

Prego l'onorevole Corbino, relatore, di riferire su questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

CORBINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3113, già approvato dal Senato, propone alcune modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424. Di tali modificazioni, la prima concerne la professione di spedizioniere e rappresentante dei proprietari delle merci nella dogana, eventualmente esercitata da ex appartenenti al Corpo delle guardie di finanza o dell'Amministrazione delle dogane. La legge del 1940 stabiliva che i provenienti dai suddetti Corpo o Amministrazione potevano esercitare l'attività di spedizionieri o di rappresentanti soltanto dopo cinque anni dal loro collocamento in quiescenza, per cui accadeva che costoro per cinque anni non potevano fare niente oppure facevano ugualmente gli spedizionieri servendosi di un prestanome. Ora l'Amministrazione è venuta nell'ordine di idee di ridurre tale termine a due anni e di limitare l'esclusione soltanto al luogo in cui l'ex agente di finanza o anche l'ex impiegato di dogana avevano esercitato le loro funzioni.

In altri termini, si vuole impedire che attraverso l'esercizio della propria funzione, uno si possa precostituire una posizione tale da assicurarsi un vantaggio nell'esercizio professionale successivo al collocamento a riposo. In sostanza, in questo modo è tutelato l'interesse della pubblica Amministrazione e sono anche tutelati gli interessi di tali agenti e impiegati che una volta posti in quiescenza non avrebbero potuto esercitare alcuna funzione di tal genere.

CAVINATO. Ma non esercitavano le loro funzioni di spedizionieri anche per interposta persona?

CORBINO, *Relatore*. Si vuole impedire proprio questo.

COSTA. Ritengo che l'interposta persona ci sarà anche nei due anni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

CORBINO, *Relatore*. Però è più facile il controllo. Questo deve essere fatto sul posto nel quale il funzionario risiedeva prima.

Vi è poi un altro gruppo di provvedimenti, che costituisce una forma di adeguamento monetario.

La citata legge del 1940 contemplava molte multe e molti gravami di carattere doganale, espressi in lire di quell'anno che, tradotti in lire attuali, sono diventati o troppo esigui o troppo forti. Per esempio: la bolletta di spedizione per merci all'interno del Paese poteva essere rilasciata senza formalità fino a lire cinquemila di diritti doganali. Ma cinquemila lire oggi si paga, si può dire, un paio di scarpe; quindi la massa delle bollette rilasciate a questo titolo è diventata così grande che talvolta non si copre la spesa viva del rilascio. Si propone pertanto un coefficiente di adeguamento.

Vi erano poi delle penalità espresse in lire prebelliche, e che ora sono diventate o troppo leggere o troppo pesanti. Per esempio: per dichiarare uno contrabbandiere abituale, bastava che le multe alle quali fosse stato sottoposto arrivassero a cinquemila lire. Oggi, alle 5000 lire di multa ci si arriva portando pochi pacchetti di sigarette. Si propone perciò di elevare il limite a 50.000 lire.

La disposizione più notevole — e sulla quale il relatore del Senato si è soffermato più diffusamente — è quella che eleva il massimale per le somme da ripartire, nel caso di accertamento di contrabbando, dalle 10.000 lire attuali per gli scopritori, a lire 50.000. Bisogna tener conto che, con la estensione del contrabbando, le cifre che oggi si riscuotono sono relativamente alte, e pertanto il massimale, relativamente più modesto non crea eccessivi elementi di sperequazione.

Queste, in sostanza, le osservazioni principali. Altre potrò farne punto per punto, man mano che leggeremo gli articoli, pronto a dare le delucidazioni del caso qualora gli onorevoli colleghi lo chiedessero.

Comunque, dichiaro di essere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendovi emendamenti od obiezioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Agli articoli 17 — ultimo comma — 59 — secondo comma — 88 — secondo comma — e

109 — primo comma — della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti:

Art. 17. — ultimo comma:

« Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della Guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze ».

Art. 59. — secondo comma:

« La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata ai sensi dell'articolo 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di lire 8.000 per ogni chilogrammo di peso lordo ».

Art. 88. — secondo comma:

« Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5.000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è raggugliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui ».

Art. 109. — primo comma:

« Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità o la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire 500.000 ».

(È approvato).

ART. 2.

Agli articoli 112, 143, 144 e 151 della legge doganale anzidetta sono sostituiti i seguenti:

Art. 112. — Contrabbando abituale.

« È dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato per tre contrabbandi preveduti da questa legge o da altra legge fiscale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a lire 50.000 ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

Art. 143. — Competenza degli Uffici doganali.

« Nei casi indicati nell'articolo 141 e nell'articolo 142, i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione delle dogane sono adottati:

a) dai capi delle Dogane di 5^a e 6^a classe, quando il massimo della pena stabilita non supera le lire 20.000;

b) dai capi delle Dogane di 4^a classe, quando il massimo della pena non supera le lire 30.000;

c) dai capi delle Dogane di 2^a e 3^a classe, non rette da direttore, quando il massimo della pena non supera le lire 40.000;

d) dai direttori, che siano capi di Dogana, quando il massimo della pena non supera le lire 50.000;

e) dai direttori superiori, quando il massimo della pena supera le lire 50.000 ».

Art. 144. — Ripartizione dei proventi delle pene e dei prodotti di confisca.

« Le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all'Erario.

« L'altra metà è assegnata in parti centesimali, come segue;

a) cinquanta parti a titolo di premio agli scopritori, sino ad un massimo di lire 50.000 per ogni impiegato o militare accertatore e per ogni accertamento. L'importo delle quote da assegnare ai militari della Guardia di finanza sarà versato al Fondo Massa della Guardia di finanza per essere erogato in premi con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore;

b) quaranta parti al Fondo di previdenza del personale doganale o al Fondo di previdenza del personale degli U. T. I. F. e dei Laboratori chimici delle dogane e I. I. o al Fondo Massa della Guardia di finanza, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici o alla Guardia di finanza. Se la scoperta delle infrazioni è fatta da persone non appartenenti al personale anzidetto, questa quota è devoluta al Fondo Massa della Guardia di finanza;

c) due parti al fondo costituito a disposizione del direttore generale delle dogane ed I. I. con l'articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, da erogarsi in premi per la prevenzione e la scoperta del contrabbando, con le norme di cui all'articolo 119 della legge n. 20 del 26 gennaio 1896;

d) tre parti, con un massimo di lire 3.000, al capo servizio da cui dipende il personale che ha scoperto l'infrazione;

e) cinque parti, con un massimo di lire 5.000, al ricevitore della Dogana che ha la gestione della violazione.

« La parte eccedente i massimi indicati alle lettere a), d) ed e) è devoluta agli Enti indicati alla lettera b), secondo l'appartenenza degli scopritori ».

Art. 151. — Disposizione transitoria.

« Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili ».

CORBINO, Relatore. L'articolo 143 eleva la competenza degli uffici doganali. Attualmente, andavano alla Dogana principale anche i contrabbandi da mille lire. Con il provvedimento in esame, si elevano i limiti, adeguandoli al valore della moneta, in modo da snellire e da alleggerire il lavoro degli uffici doganali.

PRESIDENTE. Non mi sembra che questa casistica sia materia di legge.

CORBINO, Relatore. Questa suddivisione era già fatta dalla legge precedente. Il provvedimento in esame non fa altro che adeguare le cifre.

L'articolo 144 riguarda la ripartizione dei proventi delle penalità e dei prodotti di confisca.

Teoricamente le 50 mila lire contemplate dalla lettera a) dovrebbero essere 500 mila, dato che prima il premio agli scopritori era di 10 mila lire. Invece, ci si ferma alle 50 mila lire, in considerazione del fatto che l'ammontare delle pene pecuniarie e le occasioni sono diventate così numerose che è parso giusto di non andare al di là delle 50 mila lire, altrimenti sarebbe stato conveniente per tutti andare a fare gli accertatori. Il resto dell'articolo resta tale e quale come era prima.

In sostanza, si mantiene la legge vecchia, elevando soltanto il massimale a 50 mila lire.

Poi, l'ultima parte dell'articolo 2 è così formulata:

« Art. 151. — Disposizione transitoria.

« Fino a quando non sia emanato il regolamento per l'esecuzione di questa legge, restano in vigore le norme regolamentari attuali in quanto applicabili ».

WALTER. Io avrei voluto proporre, riferendomi all'articolo 112, di elevare la cifra da lire 50 mila a lire 250 mila. Con questa legge

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

si vengono a colpire esclusivamente i valligiani che con il piccolo contrabbando cercano di procurarsi il necessario per vivere. Io sono stato in Valle Stura, in provincia di Cuneo, per l'inchiesta da parte della Commissione sulla miseria, ed ho potuto constatare che in quelle zone se non vi è contrabbando, i cittadini muoiono di fame. Ecco perché tutti aiutano i cittadini a fare il contrabbando. Ora, non è giusto colpire questa povera gente in un modo così grave.

CORBINO, Relatore. La preoccupazione dell'onorevole Walter io me l'ero posta come relatore, solo che non ho fatto una proposta in questo senso per una ragione di ordine pratico. Infatti, se noi modifichiamo questo provvedimento, esso dovrà ritornare al Senato, e finiamo con il danneggiare, con questa perdita di tempo, proprio i più poveri, che oggi sono colpiti con la qualifica di delinquenti abituali soltanto quando arrivano a 10 mila lire di multa.

D'altra parte, mi risulta che è in corso un rimodernamento di tutta la nostra legislazione doganale su tale materia. Ed allora noi potremmo fare una raccomandazione al Governo di elevare non a 250 mila, ma a 500 mila, in sede di riesame della legislazione doganale, il massimale relativo alla dichiarazione di delinquente abituale in contrabbando.

Credo che il Governo non avrà nessuna difficoltà ad accettare una raccomandazione in tal senso.

WALTER. Non insisto sulla mia proposta. Però, desidero rilevare che, in sostanza, in quest'ultimo mese di vita della Camera noi dovremo approvare i provvedimenti trasmessi dal Senato senza discussione, per evitare che i disegni di legge ritornino all'altro ramo del Parlamento. Di conseguenza, la nostra Commissione esiste solo per dare il benessere ai provvedimenti approvati dal Senato.

CAVINATO. Desidero fare osservare all'onorevole Walter che noi, come Commissione finanze e tesoro, non possiamo associarci a coloro che, residenti nei paesi citati dall'onorevole collega, incoraggiano il contrabbando. Non dobbiamo avere troppi riguardi neppure per i piccoli contrabbandieri. Sia pure a malincuore, accetto la proposta dell'onorevole Corbinò.

CASTELLI EDGARDO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non ho alcuna difficoltà, date le modificazioni in corso alla legge doganale, di accettare la raccomandazione del relatore onorevole Corbinò, per quanto devo fare osservare che la dichiarazione di delin-

quente abituale in contrabbando di cui al testo in esame è in relazione a tre condanne successive e per fatti non contestuali da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi, abbiamo la più tranquillante garanzia della serietà dell'esame dei fatti che portano alla dichiarazione di abitudine.

Mi rendo conto dello stato d'animo di certi ambienti, dove il contrabbando contribuisce infatti ad alleviare la miseria; però, bisogna anche tener presente che lo spirito di evasione si va oggi così pericolosamente diffondendo che non è il caso di usare eccessive indulgenze, anche perché la tutela dei diritti dell'Erario ha il suo rilievo che non va dimenticato.

Comunque, accetto la raccomandazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Pongo successivamente in votazione gli altri articoli, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 3.

Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta nell'articolo 142 della legge anzidetta, è ammessa la oblazione prevista dall'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, è elevato a lire 50.000.

(È approvato).

ART. 4.

Le norme di ripartizione risultanti dal precedente articolo 2 a modifica dell'articolo 144 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, si applicano anche alle somme riscosse per infrazioni accertate antecedentemente alla entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Regolazioni finanziarie connesse con le in-
tegrazioni di prezzo sul bilancio dello
Stato, per i generi alimentari. (3064).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari.

L'onorevole Troisi, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TROISI, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha richiesto una indagine laboriosa sulla gestione di numerosi enti economici che operavano al tempo della repubblica di Salò. Io ho già raccolto tali elementi, ma desidererei che la Commissione mi accordasse un ulteriore breve periodo di tempo per essere in grado di fare una relazione più completa e per approfondire tali ricerche.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si può stabilire che l'esame del presente disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Facoltà agli appaltatori dei magazzini di
vendita dei generi di monopolio di prestare
cauzione mediante polizza fideiussoria o fi-
deiusione bancaria. (Approvato dalla V
Commissione permanente del Senato. (3142).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà agli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio di prestare cauzione mediante polizza fideiussoria o fideiusione bancaria. Avverto che il presente provvedimento è stato già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge venga rinviata ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti
a favore della città di Roma. (Approvato
dal Senato). (3183).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore della città di Roma.

Riferirò io stesso brevemente su questo disegno di legge, già approvato dal Senato, dove vi è stata una ampia discussione sia in sede di Commissione che in Assemblea. Si è fatto presente che la città di Roma si trova in una situazione del tutto particolare in confronto a tutte le altre città d'Italia, e che varie sono le cause che comportano un aumento di spesa.

Una prima causa, secondo quanto ha affermato il presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, consiste nell'aumento costante ed eccezionale della popolazione, che aumenterebbe in ragione di oltre 40 mila unità all'anno, aumento dovuto non ad incremento naturale, ma a fatti immigratori. In generale, trattasi di persone non abbienti che si trasferiscono a Roma, recando oneri al comune assai gravi.

Un'altra causa consisterebbe nella enorme estensione del territorio comunale, che è superiore di gran lunga a quello di ogni altro comune d'Italia: il che provoca il relativo aggravio dei servizi comunali, sensibilissimo fra tutti quello dell'apertura e manutenzione delle strade comunali (che oggi hanno una estensione di 1482 chilometri), dei servizi idrici, igienici, di illuminazione, ecc.

Ma la causa principale è l'essere la città di Roma sede della capitale della Repubblica. Quindi, costituisce meta di continuo afflusso di stranieri per ragioni di cultura, turismo o di sentimenti religiosi. La città di Roma ospita altresì molte sedi diplomatiche.

È da notare inoltre che la città di Roma per la presenza di tali rappresentanze diplomatiche, che sono duplici perché sono accreditate presso il Quirinale e presso il Vaticano, ha una entrata fiscale ridotta.

Vi sono poi organismi internazionali — ultimo la Food and Agriculture Organisation (F.A.O.) — il cui personale non paga imposte. Tutto questo fa di Roma una città diversa dalle altre. Il problema, come sapete, è sempre esistito e vi sono state leggi speciali per Roma, che ha sempre usufruito di contributi a carico dello Stato e contributi sono stati dati anche negli anni del dopoguerra. Esiste una commissione speciale per lo studio del problema e per la emanazione di una legge particolare; però, al punto in cui siamo, vi sarebbero delle necessità impellenti a cui bisogna provvedere: cosa che ha indotto il Governo a presentare il disegno di legge in esame, che è stato in parte modificato dal Senato.

Allo stato delle cose, così come viene a questo ramo del Parlamento, il provvedimento consta di tre parti. Nella prima parte si autorizza un contributo annuo di lire tre

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

miliardi per gli anni 1952-53-54. Nel testo ministeriale questo contributo aveva una durata decennale, durata che il Senato ha portato a tre anni appunto perché si son fatti voti che la commissione per lo studio della legge per la città di Roma acceleri i suoi lavori ed accerti i mezzi per poter provvedere in modo duraturo e continuo alle esigenze della capitale.

Una seconda parte è costituita dall'autorizzazione a contrarre prestiti da parte del comune, sia con la Cassa depositi e prestiti, sia con altri istituti previdenziali e di assicurazione fino all'ammontare di 55 miliardi in ragione di 11 miliardi all'anno. In sostanza, si fa riferimento alla legge già in vigore che consente due benefici: la garanzia da parte dello Stato e la concessione di un contributo da parte dello Stato.

Infine una terza parte concerne la spesa di tre miliardi per la costruzione e l'arredamento di edifici universitari in Roma.

Evidentemente, mentre i due primi aspetti, quello che riguarda il contributo di tre miliardi e quello che riguarda la facoltà di contrarre mutui fino all'ammontare di 55 miliardi, ineriscono direttamente al comune di Roma, la terza parte — quella dell'autorizzazione della spesa per tre miliardi per gli edifici universitari — non riguarda specificamente il comune di Roma, ma la città di Roma.

Le ragioni che militano a favore di questo provvedimento sono state condivise, nell'altro ramo del Parlamento, da rappresentanti dei vari partiti. Io credo che anche in questa sede non possiamo che approvare il provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore del comune di Roma di un contributo annuo di lire 3.000.000.000, per gli anni 1952, 1953, 1954, quale concorso dello Stato per gli oneri che detto comune sostiene in relazione alle esigenze derivanti dall'essere la città di Roma sede della Capitale della Repubblica; contributo da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(È approvato).

ART. 2.

La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 55 miliardi, in ragione di 11 miliardi all'anno a partire dal 1° gennaio 1953.

I mutui previsti dal precedente comma sono garantiti dallo Stato. Per i singoli mutui la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzata la concessione dei contributi statali previsti dalla medesima legge e per le altre quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

Per la concessione dei contributi previsti dal comma precedente è autorizzato il limite di impegno annuo di lire 450.000.000 per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57.

La somma di lire 78.750.000.000 occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 450.000.000 nell'esercizio 1952-53; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1953-54; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1954-55; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 2.250.000.000 dal 1956-57 al 1986-87; di lire 1.800.000.000 nell'esercizio 1987-88; di lire 1.350.000.000 nell'esercizio 1988-89; di lire 900.000.000 nell'esercizio 1989-90 e di lire 450.000.000 nell'esercizio 1990-91.

(È approvato).

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per la costruzione o l'acquisto da enti pubblici, limitatamente ad una spesa non superiore al decimo del totale sopra indicato, di edifici universitari in Roma, nonché per l'arredamento degli edifici stessi, secondo i programmi concordati fra i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

La spesa prevista dal presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600.000.000 annui dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1956-57.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1953

ART. 4.

All'onere di lire 4.050.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con il primo provvedimento di variazione degli stati di previsione relativi allo stesso esercizio.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 » (2663):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424 » (3113):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

« Provvedimenti a favore della città di Roma » (3183):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	25
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Caiati, Casoni, Cavallari, Chiaramello, Chini Cocoli Irene, Chiostergi, Cinciari Rodano Maria Lisa, Corbino, Costa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Mannironi, Natoli Aldo, Pecoraro, Pesenti, Ponti, Saggin, Scoca, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini.

La seduta termina alle 11.